



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/10/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

, Presidente
, Relatore
Giudice

in data 04/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 976/2022 depositato il 18/03/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INGIUNZ. DI PAG n. 0095014 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento n. 0095014 relativa ad IMU per gli anni 2014 e 2015 emessa il 06/12/2021 dalla Soget spa, nella qualità di concessionario della riscossione per conto del Comune di Camerota, notificata il 27.12.2021.

Con il primo motivo si rileva la "NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CARENZA DEI POTERI LEGITTIMANTI L'AZIONE DI RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DPR 602/1973"

Con il secondo motivo si eccepisce la "NULLITA' INSANABILE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE DIRETTA A MEZZA POSTA SENZA L'INTERMEDIAZIONE DI SOGGETTO ABILITATO DALLA LEGGE EX ART. 2 REGIO DECRETO N. 639/1910 E ART. 149 CPC. FALSA APPLICAZIONE ART. 26 DPR 602/72. INSUSCETTIBILITA' DI SANATORIA EX ARTT. 156 E 291 CPC. INIDONEITA' A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI"

Con il terzo motivo si lamenta la "NULLITA' DELLA INGIUNZIONE IMPUGNATA PERCHE' PRIVA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ED EMESSA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 REGIO DECRETO 14/04/1910 N. 639 DALL'ART. 52 LETT. D) DLGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446"

Con il quarto motivo si evidenzia la "NULLITÀ DERIVATA DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA (ATTO CONSEGUENZIALE) PER INESISTENZA GIURIDICA O NULLITÀ MAI SANATA DELLA NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI NECESSARI IVI INDICATI IN VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 161, LEGGE 27.12.2006, N. 296"

Con il quinto motivo si deduce la " NULLITA' DELLA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE"

Da ultimo si contesta la "NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI RICHIESTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 COMMA 1 L. 241/1990 NONCHÉ DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI EX ART. 7 COMMA 1 L. 212/2000. VIOLAZIONE ARTT. 24 E 111 COST."

Nel costituirsi la Soget ha rappresentato e documentato di essere la concessionaria del Comune di Camerota in virtù del contratto di affidamento sottoscritto il 17 giugno 2016 che ha recepito il capitolato stilato per la gara di affidamento, in adempimento della determina n. 01 del 04/01/2016.

Nel prosieguo si ribadisce la regolarità della notifica, la completezza del contenuto della intimazione e l'avvenuta notifica degli atti prodromici.

Con nota del 21.9.2022 la difesa di parte ricorrente ha formalizzato plurime repliche rispetto alle controdeduzioni contenute nell'atto costitutivo di Soget.

In via del tutto preliminare, la parte ha eccepito la nullità e, dunque, la non utilizzabilità della produzione

documentale per omessa indicazione dei singoli atti.

Ha, poi, la difesa del ricorrente ribadito la fondatezza degli argomenti esposti all'interno del terzo, del quinto e del sesto motivo, nonché l'eccezione di decadenza.

Con particolare riguardo a tale ultimo tema la difesa, all'interno della memoria difensiva, ha rilevato la non riconducibilità delle notifiche prodotte con gli avvisi di accertamento, costituenti gli atti prodromici rispetto alla impugnata ingiunzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di non utilizzabilità della documentazione prodotta dalla concessionaria per omessa indicazione nell'atto costitutivo o, eventualmente, con annotazione a parte.

Ed invero, va osservato che, nel caso in esame, risulta senz'altro osservato il termine di deposito dei venti giorni liberi e che, in ogni caso, dal contenuto dell'atto costitutivo si evince con chiarezza la volontà di parte resistente di suffragare le tesi sostenute con la documentazione allegata

La Soget ha compiutamente documentato di essere la concessionaria del servizio di esazione tributi per il Comune di Camerota e tanto basta a smentire l'assunto del difetto di legittimazione di cui al primo motivo.

Infondato è il secondo motivo di ricorso, essendo la notifica diretta degli atti fiscali a mezzo posta regolamentata normativamente e non essendo lamentati, nel caso di specie, vizi relativi al recapito.

Al riguardo va richiamato il seguente orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

“L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta.”

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020

I rilievi contenuti nel terzo, quinto e sesto motivo, vanno rigettati limitatamente ai punti nei quali si formulano eccezioni sul contenuto della ingiunzione, che, infatti è chiaro e completo , evincendosi il titolo delle pretese, le annualità di riferimento, le modalità di calcolo e la quantificazione complessiva del dovuto.

Quanto al terzo motivo, tuttavia, è meritevole di accoglimento l'eccezione difensiva avente ad oggetto l'assenza del visto di esecutorietà apposto dal funzionario responsabile;

sul punto deve essere condiviso l'orientamento- a più riprese espresso dalla giurisprudenza di merito- richiamata nella memoria difensiva- secondo cui il visto di esecutorietà costituisce un adempimento

necessario, in ogni caso, così come statuito dall'articolo 52 comma 5 lettera d) Dlvo 446/97.

In presenza di una ingiunzione e di presupposti atti di accertamento predisposti dalla società concessionaria resta imprescindibile tale visto, quale presupposto di validità dell'ingiunzione, richiamandosi sul punto, in particolare, il contenuto della sentenza della CTR Lecce Sez. 24 Sentenza N. 2249/2019 del 16.07.2019 secondo cui:

“Autorevoli approdi di legittimità, Cassazione n. 11992/02 - n. 19669/09 prevedono una necessaria distinzione tra il procedimento che sovrintende alla emissione dell'ingiunzione da quello della cartella, e statuiscono che la formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. 639/10 non segue lo stesso procedimento amministrativo; infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di "esecutorietà o esecutività" che altri non è che l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. 639/10.

Si osserva che l'inciso "in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione." Inoltre, la qualificazione di elemento essenziale del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo comunale trova evidentemente, la sua origine esegetica, nell'obbligo di non pregiudicare il diritto di difesa del contribuente, che diversamente si vedrebbe privato della garanzia della regolarità dei ruoli, garanzia che, evidentemente, solo e soltanto il responsabile della gestione del tributo dell'Ente Locale può offrire e non anche il concessionario privato incaricato della gestione del servizio di riscossione.”

Va, comunque, osservato che la Soget rispetto alla sollevata eccezione si è limitata a controdedurre che il visto costituisce atto interno rilevante nei rapporti fra Ente impositore e concessionario.

Si tratta, invero, di una tesi non conforme con il sopra richiamato dettato normativo e non in linea con gli orientamenti sul tema formatasi nella giurisprudenza.

Tuttavia, a prescindere dalla interpretazione del dato normativo, resta, nel caso in esame, il non colmabile difetto di allegazione da parte del concessionario che, infatti, per contrastare l'affermazione del ricorrente, avrebbe dovuto in ogni caso produrre l'atto a firma del funzionario comunale attestante la natura di credito certo, liquido ed esigibile quale presupposto di validità della ingiunzione.

Le restanti eccezioni sono conseguenzialmente assorbite.

Fondandosi la decisione su un dato normativo di non univoca lettura e rispetto al quale si sono resi necessari plurimi interventi interpretativi della giurisprudenza, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.